

REPUBLICA ITALIANA

SENT. N. 12644/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Mario PETRUCCI, giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 306318/07 R.G.A.C., promossa

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 172, presso lo studio legale dell'avv. Claudio Zaza che la rappresenta e difende per delega in margine al ricorso

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Ministro pro.tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Pianciani n. 32, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis cpc, dal proprio funzionario dott. Giovanni Bruno Amato

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto ex art. 414 cpc, in data 12.12.2007, [REDACTED], insegnante non di ruolo, attualmente in servizio presso il liceo [REDACTED], assumendo di avere prestato

9



attività (per i periodi e le ore settimanali analiticamente indicati) nella scuola pubblica insegnando le materie della propria classe di concorso (da ultimo in virtù di contratti a tempo determinato di durata annuale per sette anni scolastici consecutivi dal 2000-2001 in poi) e percependo esclusivamente la retribuzione base non maggiorata in alcun modo quale conseguenza dell'anzianità maturata, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione evidenziando la applicazione discriminatoria della normativa in vigore (in particolare art. 7 l. 831/1961 - art. 53 l. 30/12/1980) posta in essere da parte del Ministero (con riflessi anche in caso di immissione in ruolo) che riconosce ai soli insegnanti di religione (anche precari) aumenti biennali del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio prestato. Su tali premesse, in applicazione del generale principio della parità di trattamento nel pubblico impiego oltre che delle norme di legge, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire scatti biennali di stipendio a partire dal 3° anno di incarico annuale (nella specie dal 2002 e, poi, dal 2004) nella misura del 2,50% con conseguenziale condanna del Ministero al pagamento in suo favore della somma di € 2.247,86= (risultante da analitico conteggio) a tale titolo sinora maturata.

Radicatosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta, eccepito il difetto di legittimazione passiva (è il Ministero dell'Economia che provvede al pagamento delle retribuzioni), ha chiesto il rigetto della domanda attrice, da considerare infondata nel merito non essendo più in vigore le norme richiamate in ricorso e nulla prevedendo in materia le norme della contrattazione collettiva stipulata successivamente alla privatizzazione del pubblico impiego.

Depositata in atti ulteriore documentazione e (solo da parte ricorrente) note illustrative autorizzate, nel corso dell'udienza odierna è stata esaurita la discussione orale.

E' priva di fondamento e deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo la domanda giudiziale (che è non solo di condanna ma ancor prima di accertamento di sussistenza di un diritto) correttamente prospettata nei confronti dell'effettivo datore di lavoro interessato.

Nel merito si osserva che le contestazioni di parte convenuta attengono esclusivamente alla attuale vigenza, contestata, delle norme di legge richiamate in ricorso ed alla mancata previsione da parte della contrattazione collettiva della erogazione agli insegnanti non di ruolo di scatti biennali di anzianità ma non dà alcun conto della dedotta discriminazione e della situazione di ingiustificato favore posta in essere nei confronti degli insegnanti di una determinata materia in danno di tutti gli altri (evidenziata anche dagli atti parlamentari prodotti in atti) in palese contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13.9.2007 pure prodotta in atti e ponendo l'accento, come detto, esclusivamente sulla mancata previsione di quanto preteso dalla ricorrente da parte della contrattazione collettiva di riferimento. La prospettazione di parte convenuta non può essere condivisa sia in ordine alla attuale vigenza della norma di cui all'art. 53 l. 11.7.1980 n. 312, che non può essere considerata abrogata, tanto meno implicitamente, da parte della contrattazione collettiva sia in ordine alla erogazione ai soli insegnanti di religione degli aumenti stipendiali in questione che, a parte il profilo di tutta evidenza discriminatorio, non può che essere determinata proprio dalla concreta applicazione della norma in questione che ha portata assolutamente generale.



Non sussistono elementi di contrasto tra le parti in ordine agli altri elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione (in particolare con riferimento ai servizi prestati dalla ricorrente negli anni scolastici di riferimento) né in ordine ai criteri di quantificazione del credito maturato [redacted] in conseguenza della declaratoria di sussistenza del diritto (così come correttamente individuato con le note illustrative autorizzate in modifica di quanto erroneamente dedotto in ricorso per effetto dell'erroneo computo degli scatti maturati) posto che la quantificazione del credito stesso è solo consequenziale all'accertamento del diritto e tiene conto delle retribuzioni percepite negli anni (diversificate in relazione alle ore di insegnamento prestate, diverse anno per anno).

Conclusivamente, affermata la sussistenza del diritto azionato, l'Amministrazione a convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente, per il titolo dedotto in ricorso, della somma complessiva di € 2.611,36=, cui dovranno aggiungersi gli accessori di legge.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 431 cpc la sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

- respinge l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
- dichiara il diritto [redacted] a percepire scatti biennali di stipendio a decorrere dal 3° anno di incarico annuale (anno scolastico 2002-2003) nella misura del 2,50% della retribuzione spettante;
- condanna il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro.tempore, al pagamento in favore [redacted] per il titolo di cui al ricorso, della somma di € 2.611,36= oltre accessori di legge;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00=, comprensivi di funzioni ed onorari;
- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Roma il giorno 9 luglio 2008



IL CANCELLIERE CI

Maria Di Candia

Depositato in Cancelleria
Roma, li 9-7-08



IL CANCELLIERE CI
Maria Di Candia

IL GIUDICE

[Handwritten signature]